



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE  
SETTORE 03 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E  
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO  
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

---

*Assunto il 03/06/2024*

*Numero Registro Dipartimento 1029*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 7802 DEL 06/06/2024**

**Oggetto:** RICONOSCIMENTO TRASFERIMENTO DI TITOLARITÀ SEDE FARMACEUTICA DEL COMUNE DI CONDOFURI (RC) DALLA GESTIONE EREDITARIA IN CAPO ALLA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE CON RAGIONE SOCIALE “FARMACIA CARIDI DEL DOTT. ANTONIO CARIDI & C. S.A.S.”

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

### VISTI:

- l'art.12 della Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
- la D.G.R. n. 717 del 15 dicembre 2023 recante: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento regionale n. 12/2022";
- il Regolamento Regionale nr. 15/2023 recante "Approvazione modifiche del Regolamento regionale n. 12/2022" approvato con DGR n. 717 del 15 dicembre 2023;
- il D.D.G. n. 19931 del 21 dicembre 2023, rettificato con D.D.G. n. 19966 del 21 dicembre 2023, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento "Salute e Welfare", in attuazione della D.G.R. n. 717 del 15 dicembre 2023;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante "Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità";
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante "Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)";
- la D.G.R. n. 578 del 26 ottobre 2023 – Approvazione Piano dei controlli di Regolarità Amministrativa in fase successiva – anno 2024 e la conseguente circolare n. 567361 del 19/12/2023 del Segretariato Generale;
- la D.G.R. n. 29 del 6 febbraio 2024 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026";
- la D.G.R. n. 3 del 18 gennaio 2022 e il successivo D.P.G.R n. 3 del 25 gennaio 2022 con i quali è stato conferito alla Dott.ssa Rita Francesca Scarpelli l'incarico di Dirigente del Settore n. 3 "Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco del Dipartimento "Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari" della Giunta della Regione Calabria;
- la D.G.R. n. 717 del 15 dicembre 2023 ed il successivo D.P.G.R. n. 101 del 15 dicembre 2023 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento "Salute e Welfare" della Giunta della Regione Calabria;
- la nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

**PREMESSO** che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato:

-**CHE** in data 19 dicembre 2022 è deceduto in Condofuri (RC) il dott. Caridi Pasquale, farmacista, già titolare dell'omonima impresa individuale avente ad oggetto l'attività di farmacia - sede farmaceutica del Comune di Condofuri - corrente nella frazione San Carlo, alla Via Luigi Pirandello n. 8, in virtù di Decreto del Medico Provinciale di Reggio Calabria prot. n. 580 del 21 gennaio 1981;

-**CHE** eredi legittimi del defunto dott. Caridi Pasquale sono il dott. Caridi Antonio ed il sig. Caridi Sergio, figli del "*de cuius*", come evincesi dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalla dichiarazione di successione registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria il 21 giugno 2023 al n. 287415, Vol. 88888, conservate in atti;

-**CHE** per effetto del decesso del dott. Caridi Pasquale, relativamente a detta impresa individuale, si è instaurata tra gli eredi legittimi una comunione forzosa d'azienda derivante dalla comunione ereditaria, e che gli stessi hanno continuato ad esercitare congiuntamente l'attività di farmacia sotto forma di società irregolare e/o di fatto;

-**CHE** con decreto dirigenziale n. 3694 del 15 marzo 2023 si è provveduto ad autorizzare gli eredi legittimi del defunto dott. Caridi Pasquale e, precisamente, i figli dott. Caridi Antonio e Caridi Sergio, alla gestione in comunione ereditaria della sede farmaceutica del Comune di Condofuri (RC), sita nella frazione San Carlo, Via Luigi Pirandello n. 8, già in titolarità del *de cuius*, per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente, sotto la direzione tecnica del dott. Caridi Antonio, farmacista regolarmente iscritto all'Ordine professionale di Reggio Calabria;

-**CHE** con istanza datata 30 aprile 2024, trasmessa a mezzo PEC di pari data conservata in atti, il dott. Caridi Antonio, farmacista, in qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della società di nuova costituzione avente ragione sociale "*Farmacia Caridi del Dott. Antonio Caridi & C. S.a.s.*" ha chiesto in capo a detta società il riconoscimento del trasferimento della titolarità della sede farmaceutica del Comune di Condofuri (RC), e dell'azienda commerciale che vi è connessa, sita nella frazione San Carlo del medesimo Comune, alla Via Luigi Pirandello n. 8, già gestita sotto forma di impresa individuale e di titolarità del defunto dott. Caridi Pasquale in virtù del sopracitato Decreto del Medico Provinciale di Reggio Calabria prot. n. 580 del 21 gennaio 1981;

-**CHE** il giorno 27 febbraio 2024, in Reggio Calabria, con atto pubblico di regolarizzazione di società di fatto per notaio dott. Stefano Poeta, Repertorio n. 11.911, Raccolta n. 9.371, registrato a Reggio Calabria in data 4 marzo 2024 al n. 924 serie 1T, la società di fatto instauratasi tra gli eredi legittimi a seguito dell'apertura della successione del dott. Caridi Pasquale è stata regolarizzata in società in accomandita semplice, sotto la ragione sociale "*Farmacia Caridi del Dott. Antonio Caridi & C. S.a.s.*", avente sede legale nel Comune di Condofuri (RC), alla Via Luigi Pirandello n. 8 - frazione San Carlo e per oggetto sociale esclusivo l'esercizio e la gestione di farmacie, ed in particolare della farmacia corrente in Condofuri (RC), frazione San Carlo, Via Luigi Pirandello n. 8 - ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 362/1991, come modificato dall'art. 1, comma 157, della legge 124/2017;

-**CHE** il capitale sociale della società "*Farmacia Caridi del Dott. Antonio Caridi & C. S.a.s.*", determinato in euro 100.000,00, risulta assunto e sottoscritto dai soci come segue:

- dal socio Caridi Antonio, per euro 50.000,00, pari al 50% dell'ammontare dei conferimenti;
- dal socio Caridi Sergio, per euro 50.000,00, pari al 50% dell'ammontare dei conferimenti;

-**CHE** con il richiamato atto pubblico di regolarizzazione di società di fatto in società in accomandita semplice i soci, a completa liberazione della quota di capitale sociale sottoscritta, hanno conferito, ciascuno per la quota ed i diritti di propria pertinenza, nella società "*Farmacia Caridi del Dott. Antonio Caridi & C. S.a.s.*" per la quale ciascun socio reciprocamente ha accettato, la proprietà dell'azienda commerciale ereditata avente ad oggetto l'attività di farmacia, già gestita sotto forma di impresa individuale - sede farmaceutica del Comune di Condofuri (RC) corrente nella frazione San Carlo, alla Via Luigi Pirandello n. 8 - unitamente al relativo diritto di esercizio;

-**CHE** l'efficacia del negozio giuridico di conferimento in natura è subordinata alla condizione sospensiva non retroattiva del rilascio, e successiva notificazione, del provvedimento amministrativo di riconoscimento, in capo alla società conferitaria, del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica e della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, di cui al combinato disposto dell'art. 12, terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, secondo comma, della Legge della Regione Calabria 9 aprile 1990, n. 18 e ss.mm.ii.;

**-CHE** il dott. Caridi Antonio ha assunto la qualifica di socio accomandatario con responsabilità illimitata, mentre il sig. Caridi Sergio ha assunto la qualifica di socio accomandante, con responsabilità limitata alla sua quota di partecipazione sociale;

**-CHE** ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3, della legge 8 novembre 1991 n. 362 l'incarico di direttore responsabile della conduzione tecnico-professionale della farmacia della società "*Farmacia Caridi del Dott. Antonio Caridi & C. S.a.s.*" è stato affidato al dott. Caridi Antonio, farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 ed iscritto all'Ordine Provinciale dei Farmacisti della Provincia di Reggio Calabria;

**DATO ATTO CHE**, per come evincesi dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal dott. Caridi Antonio, legale rappresentante della società "*Farmacia Caridi del Dott. Antonio Caridi & C. S.a.s.*", la sede farmaceutica del Comune di Condofuri (RC), corrente nella Frazione San Carlo alla Via Luigi Pirandello n. 8, è classificata come farmacia rurale e sussidiata, per cui beneficiando dell'indennità di residenza di cui all'art. 2 della legge 221/1968 e ss.mm.ii. è esente dal pagamento della tassa di concessione regionale di rilascio, ai sensi dell'art. 1 della Tariffa allegata al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991;

**CONSIDERATO CHE** la richiesta in argomento è sottoposta al parere della Commissione Farmaceutica Regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 18/1990, previa istruttoria da parte del competente Settore;

**DATO ATTO CHE** con nota pec del 6 maggio 2024 si è provveduto a richiedere ai componenti della Commissione Farmaceutica Regionale il rilascio del parere previsto dall'art. 2, comma 2, L.R. n.18/90 a mezzo i comuni sistemi informatici;

**PRESO ATTO** del parere favorevole reso, a maggioranza, dai componenti della Commissione Farmaceutica Regionale a mezzo i comuni sistemi informatici, con note PEC prot. n. 311952 del 08/05/2024 e prot. n. 319678 del 10/05/2024, conservate in atti;

#### **VISTI:**

- la comunicazione di avvio del procedimento effettuata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e trasmessa a mezzo PEC del 2 maggio 2024, conservata in atti;
- le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dai soci della società "*Farmacia Caridi del Dott. Antonio Caridi & C. S.a.s.*", attestanti che la suddetta società non versa nelle condizioni di incompatibilità di cui agli artt. 7 e 8 della legge 362/1991;
- le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dai soci della società "*Farmacia Caridi del Dott. Antonio Caridi & C. S.a.s.*", attestanti l'insussistenza, nei propri confronti, delle condizioni di incompatibilità con la qualifica di socio di società titolare di farmacia, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 362/1991 e dell'art. 13 della legge n. 475/1968;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dai soci della società "*Farmacia Caridi del Dott. Antonio Caridi & C. S.a.s.*", attestanti l'insussistenza nei propri confronti di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione antimafia conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 dai soci della società "*Farmacia Caridi del Dott. Antonio Caridi & C. S.a.s.*", attestanti l'insussistenza, nei propri confronti delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

**DATO ATTO CHE** è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR\_RCUTG\_Ingresso\_0047136\_20240502 del 02/05/2024, relativa alla società "*Farmacia Caridi del Dott. Antonio Caridi & C. S.a.s.*", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - bis, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

**FATTI SALVI** gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

**PRECISATO CHE** relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.T.P.C.T. vigente;

**DATO ATTO CHE** il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

**SU PROPOSTA** del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

## **DECRETA**

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

**1. DI RICONOSCERE**, ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Condofuri (RC), nonché il trasferimento della titolarità dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente nella frazione San Carlo alla Via Luigi Pirandello n. 8, dalla gestione ereditaria autorizzata con decreto dirigenziale n. 3694 del 15 marzo 2023 in capo alla società in accomandita semplice di nuova costituzione con ragione sociale "*Farmacia Caridi del Dott. Antonio Caridi & C. S.a.s.*", sotto la direzione tecnica del dott. Caridi Antonio, farmacista regolarmente iscritto all'Ordine professionale della Provincia di Reggio Calabria;

**2. DI DARE ATTO CHE** è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR\_RCUTG\_Ingresso\_0047136\_20240502 del 02/05/2024, relativa alla società "*Farmacia Caridi del Dott. Antonio Caridi & C. S.a.s.*", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - *bis*, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

**3. DI NOTIFICARE** copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, alla società interessata;

**4. DI TRASMETTERE** copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Condofuri (RC), all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria – S.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale ed all'Ordine professionale dei Farmacisti della Provincia di Reggio Calabria;

**5. DI PRECISARE CHE** relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.T.P.C.T. vigente;

**6. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

**7. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**AMBROSIO OTELLO**

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**SCARPELLI RITA FRANCESCA**

(con firma digitale)